



COMUNE di LEGNARO

Provincia di Padova

C.a.p. 35020 - Piazza Costituzione n. 1 Tel. (049) 8838911 Fax (049) 790940
C.F. 80013460284 - P.I. 00982430282

ORIGINALE

Registro Generale n. 55 del 23-10-2019

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio SINDACO

Oggetto: Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare da PM10. Limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto (abbruciamenti vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento), per lo spandimento di liquami zootecnici. Stagione invernale 2019/2020.

Sindaco

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
- in data 17/05/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di Infrazione 2014/2147 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10;
- in data 27/09/2019, è stato raggiunto il limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 di 50 µg/m³, previsto dal D.Lgs 155/2010, nella stazione di monitoraggio di Padova Viale Internato Ignoto, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto, nell'ambito delle attività finalizzate a perseguire una politica destinata alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato PM10 e PM2,5 e del Benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Accordo succitato prevede:

- una serie di interventi da porre in essere in concorso con quelli già previsti dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A. approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19 aprile 2016, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, ed in particolare una serie di

misure di carattere temporaneo nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, impianti termici, combustioni all'aperto, nonché spandimento di liquami zootecnici;

- un sistema di attivazione delle suddette misure temporanee e omogenee modulato sul livello di allerta raggiunto (in funzione della concentrazione di PM10) cui corrispondono specifiche azioni:
- livello "nessuna allerta" - colore verde: azioni programmate per l'intero periodo invernale;
- livello di allerta 1° - colore arancio: attivazione misure aggiuntive a quelle di livello verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10;}
- livello di allerta 2° - colore rosso: attivazione ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°, dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10;}

sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria da parte di ARPAV, effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti e della comunicazione al Comune del livello raggiunto;

VISTI:

- gli esiti degli incontri del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – nei quali sono state poste in evidenza le misure da attuare nel periodo invernale coerentemente con quanto previsto dalla DGRV 836/2017;
- gli esiti dell'incontro del 22 luglio 2019 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2019/2020, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

INDICATO che c'è l'urgenza di attuare quanto previsto dall'Accordo Padano e dal CIS al fine del rispetto dei limiti a tutela della salute;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Dlgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata e incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

dal 28/10/2019 al 31/03/2019, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

con livello “Nessuna allerta” - verde:

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
2. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” (dal 9 dicembre 2017);
3. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “2 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utente;
5. il divieto di combustione all’aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali (salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali);

con livello di allerta 1° - arancio (attivazione dopo 4 gg consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive rispetto al livello “Nessuna allerta”:

6. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
7. il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò rituali in occasione dell’Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, purché la pira sia di ridotte dimensioni;
8. il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

con livello di allerta 2° - rosso (dopo 10 gg consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive rispetto al livello di allerta 1°:

9. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell’aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell’aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure

temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;}
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.}

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.legnaro.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "3 stelle";
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" entro il 31 dicembre 2019;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
Danieletto Vincenzo

N.B.: Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni

dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.}